

A) TARIFFA PROFESSIONALE PER LE PRESTAZIONI INERENTI L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A. e V.A.S.

Il D.P.R. 5 ottobre 2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti) - definisce, all'art. 17 tra gli elaborati del progetto preliminare al punto c), lo studio di perfettibilità ambientale ed all'art. 24, tra gli elaborati del progetto definitivo al comma II punto e), lo studio di impatto ambientale.

La Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5, recante le Norme in materia di valutazione di impatto ambientale, disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA relative ai progetti di cui agli allegati A e B, di competenza della Regione, delle provincie e dei comuni.

Per le relative competenze il Decreto 31 ottobre 2013 n. 143 include tali prestazioni nella Tav. Z2 allegata e precisamente:

- Qbl.17 - progettazione preliminare "studi di perfettibilità ambientale"
- Qbl. 24 – Progettazione definitiva "Studio di impatto ambientale o di Fattibilità ambientale (VIA, VAS, AIA).

A tali parametri quindi, in funzione delle diverse categorie di lavori, si farà riferimento per la determinazione dei compensi relativi.

Non è previsto alcunché per la **verifica di assoggettabilità a VIA**, prestazione simile alla valutazione di impatto ambientale, ma sicuramente più speditiva.

Pertanto, in assenza di indicazioni ufficiali in proposito dalla Consulta Regionale, già coinvolta nell'ambito della Commissione CROIL Tariffe, per tale procedura e, in analogia, per la procedura di esclusione dalla VAS le prestazioni possono essere calcolate applicando per intero l'aliquota Qbl.17 - progettazione preliminare "studi di perfettibilità ambientale" ed al 60% l'aliquota Qbl. 24 – Progettazione definitiva "Studio di impatto ambientale o di Fattibilità ambientale (VIA, VAS, AIA).

Per le spese conglobate si farà riferimento all'art. 5 dello stesso Decreto 143/2013.